

**PARERE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA
n. 01/2005**

sull'accettazione dei fornitori di banche dati per la navigazione

in risposta all'avviso di proposta di modifica (NPA) n. 3/2004 concernente il materiale orientativo per la certificazione delle imprese di produzione ("GM - parte 21")

Introduzione

L'Agenzia considera prioritaria l'attuazione della P-RNAV e si adopera al meglio per favorire l'introduzione di misure capaci di migliorare l'efficienza del nostro sistema di trasporto aereo. Poiché ciò richiede di perfezionare il controllo delle informazioni presenti nelle banche dati per la navigazione aerea, l'Agenzia ha accettato di continuare le attività delle JAA (Autorità aeronautiche comuni) in questo settore. L'avviso NPA 3/2004 pubblicato a fini di consultazione il 27 maggio 2004 è il frutto di queste attività. Un'analisi giuridica approfondita della scelta fatta dalle JAA in questo ambito ha dimostrato tuttavia che l'attuale regolamento, che definisce le competenze della Comunità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, non offre una base adeguata per disciplinare la produzione di banche dati per la navigazione.

Dal momento che questa conclusione ha reso irrealizzabile la proposta avanzata, è stato necessario trovare una soluzione alternativa suscettibile di consentire anche l'attuazione della P-RNAV con il minimo ritardo possibile.

Risposte ai commenti sull'NPA

Durante il periodo consultivo sono pervenuti 90 commenti espressi da 19 fornitori.

La nota esplicativa dell'NPA 3/2004 sottolineava già le difficoltà giuridiche correlate all'uso di Approvazioni delle imprese di produzione (POA) per il controllo dell'integrità delle banche dati per la navigazione, chiedendo esplicitamente commenti in merito.

Dai commenti non emerge un parere unanime dei fornitori. Risulta che circa la metà è favorevole all'approccio dell'approvazione delle imprese di produzione e l'altra metà è contraria. A tutti questi commenti è stata data una risposta in linea con la politica dell'Agenzia descritta più avanti. I commenti tuttavia non danno all'Agenzia argomentazioni giuridiche chiare a sostegno del fatto che l'attuale normativa comunitaria offre una base soddisfacente per disciplinare la produzione di banche dati per la navigazione. Al contrario, in molti casi i commenti rafforzano i dubbi già nutriti dall'Agenzia al riguardo.

A tutti gli altri commenti in merito alla sostanza della proposta dell'NPA è stata data una risposta e, se così concordato, le argomentazioni sono state integrate nel testo definitivo del documento orientativo.

Data l'urgenza del problema, riconosciuta da tutte le parti interessate e sottolineata nel corso delle prime riunioni dell'SSCC e dell'AGNA, l'Agenzia ritiene impossibile conformarsi alla procedura

normativa formale, che impone all’Agenzia stessa di non adottare una decisione definitiva prima che siano trascorsi due mesi dall’emissione del documento di risposta ai commenti.

Di conseguenza, il presente documento è da intendersi come il documento di risposta ai commenti per l’NPA 3/2004 e il parere dell’Agenzia al riguardo. Con esso l’Agenzia descrive il metodo che essa considera migliore per proseguire in futuro e spiega come intende servirsene.

Politica dell’Agenzia

Anticipando il possibile risultato delle consultazioni, l’argomento è stato discusso nelle riunioni del comitato consultivo degli standard di sicurezza (SSCC) e del gruppo consultivo delle autorità nazionali (AGNA) al fine di individuare eventuali alternative che consentissero comunque la messa in atto della P-RNAV con il minimo ritardo. L’Agenzia è del parere che la soluzione migliore sarebbe senz’altro quella di lasciare che l’industria si organizzi autonomamente per verificare la qualità dei dati di navigazione messi a disposizione dai fornitori e utilizzati dagli operatori degli aeromobili. Per essere messa a punto, tuttavia, questa opzione, che è simile a quella adottata dall’IATA per il controllo della sicurezza operativa delle sue compagnie aeree (IOSA), necessita di tempo e non sarebbe quindi una soluzione realizzabile nel breve termine. L’Agenzia suggerisce quindi di sostituirsi all’industria per elaborare un sistema di controllo volontario utilizzando il materiale prodotto dalle JAA e riportato nell’avviso di proposta di modifica n. 3-2004 pubblicato all’inizio dell’anno. Ciò comporterebbe l’invio di una lettera di accettazione ai fornitori europei di banche dati sulla base di un’indagine effettuata da un’équipe dell’Agenzia. Sia l’SSCC sia l’AGNA hanno sottoscritto questa proposta, giudicandola – date le circostanze – la soluzione migliore per proseguire nel breve termine. Nel lungo termine, invece, l’industria dovrà prevedere i mezzi per riprendere questa attività su base cooperativa.

Tale approccio presenta molte analogie con l’opzione proposta dalla FAA, che ha adottato anch’essa una posizione molto prudente. Inoltre, gli standard usati per verificare la conformità dei fornitori di dati di navigazione saranno gli stessi al di là e al di qua dell’Atlantico.

Attuazione della politica dell’Agenzia

In linea con la politica di cui sopra viene preparato un documento che sarà utilizzato per l’indagine presso i fornitori di banche dati per la navigazione in Europa e, a patto di ottenere risultati soddisfacenti, per la pubblicazione di una lettera di accettazione.

Il documento consta di due parti. La prima parte (“*Condizioni*”) è una nuova versione della parte 21, sezione A, capitolo G, confezionata su misura per il caso specifico dei fornitori di banche dati per la navigazione. Si è deciso di rimanere il più possibile fedeli al testo originale per permettere l’utilizzo delle procedure di approvazione (POA) esistenti. La seconda parte (“*Linee guida*”) è stata elaborata a partire dal testo della proposta NPA originale, in cui sono stati inseriti i commenti approvati.

Infine, per agevolare il lavoro dell’équipe che si occupa dell’indagine e per consentire all’impresa che si sottopone alla valutazione di prepararsi al meglio, viene fornita in allegato al documento una lista di controllo della conformità.

La lettera di accettazione non è un requisito obbligatorio, perché non è un certificato obbligatorio che attesta la conformità a un atto vincolante. Tale lettera non attesta che i dati prodotti da queste imprese possono essere usati dagli operatori, bensì che l’organizzazione ha messo a punto un sistema di qualità adeguato per il controllo dell’elaborazione dei dati. Ciò semplificherà l’obbligo dell’operatore di effettuare gli stessi controlli e faciliterà il rilascio agli operatori, da parte delle autorità nazionali competenti, dell’autorizzazione a volare in spazi aerei dedicati laddove vi siano

separazioni ridotte. La responsabilità finale dell'approvazione degli operatori per le operazioni P-RNAV spetta sempre alle autorità nazionali.

Gli operatori non sono obbligati ad acquistare i dati esclusivamente dalle organizzazioni titolari di una lettera di accettazione, ma possono effettuare le verifiche essi stessi oppure ricorrere ad un'altra impresa competente e convincere direttamente la propria autorità responsabile che possono essere autorizzati a volare nello spazio aereo P-RNAV.

La decisione di richiedere o meno una lettera di accettazione dell'AESA spetta pertanto esclusivamente al fornitore di banche dati per la navigazione. Tuttavia, facendo la domanda, l'organizzazione dichiara automaticamente di accettare tutti gli obblighi legati alla lettera di accettazione e descritti nelle condizioni e nel materiale orientativo. D'altronde il rilascio della lettera di accettazione non conferisce al titolare alcun diritto, ma è soltanto una conferma da parte dell'Agenzia che l'organizzazione interessata opera conformemente alle condizioni e alle linee guida applicabili e pubblicate.

Colonia, 14 gennaio 2005

P. Goudou
Direttore esecutivo

Allegati:

- Documento di risposta ai commenti per l'NPA 3/2004
- Condizioni per il rilascio, da parte dell'Agenzia, delle lettere di accettazione per i fornitori di banche dati per la navigazione e Linee guida sulle condizioni dell'Agenzia per il rilascio di una lettera di accettazione ai fornitori di banche dati per la navigazione
- Lista di controllo della conformità